

BGE 25 I 149

Bundesgericht (BGE), 1899-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_25_I_149

FR: ATF 25 I 149

IT: DTF 25 I 149

Volltext

148 Entscheidungen der Schuldbeitreibungs- genommen, für weld)e tein lRetenttonßred)t Befte~e. :i:la\$ au ent. fd)eiben fet aber nid)t bie l!tufitd)t\$oeljörbe auftänbtg, fonbem e~ ~aoe gemä~ l!trt. 155, oeaw. 106 ff. be~ .?SetreiOuttg~gefe~e~ b(t~ @tnfprud)§;i.lerfaljren ftatt3ujlnben, ttlerd)e~ i.lom .?Setretoung~(Unt, ci.lentueU burd) l!tnjej?ung i.lon g;rtjten aur gerid)tlid)en Stlage, burd)aufüljren fei. :i:lemgemäjf wurde mit @ntfd)eib Mm 29. ~o. i.lemoer 1898 b(l~ .?SetretBung~amt angetlltefen, b(l~ genannte merfaljren etnauleiten. III @egen biefen @ntid)eib erljoB namen\$ be~ (\$;. q3recour Dr. ?ffii~ig lRefur~ Beim ~unbe\$;gertd)t. @r mad)t geHenb, ba~ ~in. f'Prud)~berfaljren jei fd)on aBgewid'eIt ttlorben, unb eß ljaBe teinen formato oggetto di un istrumento di compera fra il ereditore precedente e gli eredi di Stefano Lessi. M:a il curatore di uno dei eoeredi, e precisamente del prefato Lessi Giuseppe, avendo negato la propria ratifiea al contratto, il compratore Lessi Zefferino dichiarava, in data 3 aprile 1897, di riconoscere l'invalidita della vendita per cio ehe riguardava la quota parte indivisa spettante al Lessi Giu- seppe. Ora nell'eseeuzione dipendente dal preeetto eseeutivo N° 3341 essendosi realizzata un'eeeedenz3, la stessa venne pignorata con atto del 9 agosto 1897, unitamente ad altre eeecedenze e erediti del debitore, a favore dell'eseeuzione ini- ziata posteriormente il 9 maggio 1897. Cib nondimeno la liqui- dazione di queste eeecedenze e erediti lasciava il creditore aHo seo perto per una somma di fr. 2085.11. Il ereditore, in- formato verso la fine di novembre 1897 ehe il debitore dispo- neva aneora di alcuni altri beni pignorabili (alcuni mobili e la meta di una seiva), rinuneiaa pel momento ad un pignoramento suppletorio, in vista dell'esiguita del valore che ne avrebbe potuto ricavare. Se non ehe piu tardi, avendogli il curatore di Lessi Giuseppe promosso un'azione di rivendicazione per gli intieri beni formanti oggetto del contratto 25 maggio 1895, e nel eorso della causa essendosi il eonvenuto persuaso, a quanta afferma egli stesso, ehe la quota parte spettante a Lessi Giuseppe era superiore ai tre deeimi pignorati e realiz- zati nell'eseeuzione N° 3341, esso ehiese, con istanza dei 3 ottobre 1898, ehe fosse pignorata, oltre ai pochi mobili ed alla selva di cui sopra, anche la parte indivisa ed indetermi- nata che potesse ancora spettare al debitore sugli stabili rivendicati. Tale istanza venne ammessa perb dall'Ufficio solo per cio che eoncerne i mobili e la selva. Per cib che riguarda invece l'interessenza del debitore sugli stabili in questione, l'Uffieio si rifiuto di procedere al pignoramento, allegando che i beni suddetti si trovavano inseritti all'estimo non a nome del debitore, ma dei creditori preeedenti. Questo modo di ve:lere venne confermato anche dal Presidente del Tribunale di Bellinzona, quale Autorita inferiore di vigilanza. Dalla quale risoluzione avendo il creditore ricorso aH' Autorita ean- und Konkurskammer N° 26. 151 tonale superiore di vigilanza, questa con decreto del 21 dicembre 1898 mantenne la soluzione accettata dall'Ufficio per le ragioni segllenti: La domanda dell'istante tende a far pignorare delle ragioni indivise, senza specificare quanta e quali esse siano. Ora non e ammissibile tale modo di procedere, inquantoebe per far consumare un atto di pignoramento occorre stabilire speeifi- camente quanto e quali siano i

beni da pignorare. Ciò è assolutamente intuitivo, dal momento che il pignoramento non deve portare sopra una quantità di beni superiore a ciò che è sufficiente per tacitare il credito per il quale si procede, e dal momento che deve essere fatta una stima dei beni appresi. L'art. 132 della legge designa bensì l'Autorità incaricata per determinare il modo della realizzazione di una quota di eredità indivisa, ma non esclude punto che il creditore e, nelle sue indicazioni, l'Ufficio abbia l'obbligo di determinare quale sia l'interessenza che intendesi pignorare. L'istanza del creditore è poi strana per un altro riflesso. Sta un atto di vendita a favore del creditore, atto quereaiato, e vero, ma che non fu per anco annullato dalla competente Autorità giudiziaria. Per il momento i beni oggetto della vendita sono dunque in proprietà del creditore, il quale vuole che su di essi si proceda a pignoramento, senza modificare tuttavia la posizione da lui acquisita nella causa vertente, vale a dire senza ammettere e ne gare i diritti di proprietà vantati dal debitore. Sono due posizioni in antitesi l'una coll'altra quelle che intende acquistare il signor Lessi Zefferino: la prima di proprietà degli enti da escutere, la seconda di creditore avente un diritto di pegno sugli stessi. Ne è detto dall'istante cosa intenda che sia per accadere della causa già in corso allorché il pignoramento fosse eseguito. Vorrassi far luogo ad una nuova azione in base agli art. 106 e seguenti, o devesi continuare la causa già intrapresa? I beni da escutere essendo in possesso, non del debitore, ma del creditore, l'Ufficio dovrebbe assegnare a Lessi Zefferino un termine di dieci giorni per agire giudizialmente contro se stesso allo scopo di far dichiarare la sua proprietà. 2. Contro tale decisione Lessi Zefferino, per se e coeredi, 152 Entscheidungen der Schuldbetreibungsrieche attualmente al Tribunale federale, domandando: int via principale, che venga ordinato all'Ufficio di procedere al pignoramento in conformità dell'istanza, salvo, se ne è il caso, a determinare la quota parte indivisa appresa, in qual modo crederà migliore; e in via subordinata, che vengano pignorati i due decimi indivisi dei beni indicati. In diritto: Le istanze cantonali hanno respinto la domanda del ricorrente, tendente ad ottenere il pignoramento dei diritti spettanti ancora al debitore sugli immobili in questione, per due motivi: l'istanza inferiore, perché i detti stabili figurano iscritti all'estimo a nome del creditore precedente, e non del debitore; l'Autorità superiore, perché si tratta di ragioni indeterminate, litigiose, di cui non si può precisare il valore e che quindi non si possono staggire in un importo corrispondente all'ammontare del credito. Si può essere in dubbio sull'attendibilità di dell'una e dell'altra opinione. Dato però anche che le stesse non fossero accettabili, il ricorso dovrebbe respingere egualmente per un altro motivo: - Il creditore e, cioè, in ogni caso, perentorio nel diritto di chiedere un pignoramento suppletorio. L'art. 88 della Legge Esecuzione e Fallimento concede al creditore un termine di un anno, a partire dalla notificazione del precetto esecutivo, per chiedere il pignoramento. Questo termine vale tanto per il primo pignoramento quanto per i pignoramenti posteriori, quando gli oggetti pignorati non sono sufficienti ed è necessario perciò di staggirne degli altri. Una eccezione a tale principio non si dà che in due casi: nel caso dell'art. 145, il quale permette all'Ufficio, a realizzazione avvenuta, di completare il pignoramento qualora la somma ricavata non basti a coprire l'ammontare del credito; ed nel caso dell'art. 149, nel quale, entro sei mesi dopo che venne esaurito l'attestato di carenza di beni, l'esecuzione può essere continuata senza bisogno di un nuovo precetto. a) Il ricorrente ha fondato infatti la propria istanza sopra il disposto dell'art. 145 della Legge Esecuzione e Fallimento; ma gli estremi di questo articolo non si riscontrano nel caso!) - und Konkurskammer. N° 26. 153 presente. L'art. 145 dispone che l'Ufficio abbia a completare incontinenti l'avvenuto pignoramento e che abbia a vendere i relativi oggetti a breve distanza, dopo averli staggiti.

Nel caso conereto l'Ufficio di Bellinzona si è offerto di ossequiare al disposto dell'art. 145 per i beni che a quell'epoca sapeva di proprietà del debitore, e se il pignoramento suppletorio non è avvenuto, lo si deve esclusivamente all'intervento del creditore, il quale riconosce egli stesso di avere rinunciato provvisoriamente a tale espropriazione. Ora non è lecito al creditore di prolungare in tal modo i termini stabiliti dalla legge per procedere al pignoramento suppletorio, ritardando nello stesso tempo la chiusura dell'esecuzione. Come risulta chiaramente dall'art. 88, la legge d'esecuzione e fallimento vuole che le operazioni di pignoramento siano ultimate entro il termine di un anno, o almeno che entro detto termine siano presentate le relative domande. Se l'art. 145 permette un'eccezione nel caso che, in seguito al risultato della vendita, si abbia dovuto constatare l'insufficienza dei pignoramenti operati, esso lo fa all'esplicita condizione che il pignoramento suppletorio debba venire immediatamente dopo la vendita e non, come si vorrebbe nel caso concreto, un anno dopo. Lessi non era dunque più in tempo per chiedere l'applicazione dell'art. 145, e ciò tanto meno che i termini più sopra menzionati avendo iscopo di proteggere anche i diritti di terzi, costituiscono una regola di stretto diritto, che non può modificarsi secondo la volontà del debitore o creditore. Da tale carattere vincolante scaturisce anche la facoltà per il Tribunale federale di occuparsi ex officio della questione di prescrizione, malgrado che la stessa non sia stata sollevata dalle parti. (Vedasi la sentenza nella causa Legler, *rec. uif.*, vol. XXIII, p. 1947.) b) Il ricorso dovendosi così respingere in base all'art. 145, sul quale è esclusivamente fondato, non sarebbe più necessario di esaminare se ricorrono i criteri dell'art. 149, il cui disposto non venne invocato. Anche a tale riguardo ebene però di osservare: Da quanta rilevasi dagli atti, nessun attestato di carenza di beni venne comunicato finora al ricorrente. 154 Entscheidungen der Schuldbetreibungsrente, ad eccezione della lettera del 20 ottobre 1897, che non ne riveste i caratteri legali. La ragione di tale procedere deve cercarsi evidentemente nella sospensione degli atti esecutivi concessa erroneamente dall'Ufficio. Il ricorrente sapeva però, a partire dal 20 ottobre, quale fosse il risultato dell'esecuzione. Ciò nondimeno avendo egli col proprio intervento impedito all'Ufficio di procedere in tempo debito al pignoramento suppletorio e, a realizzazione avvenuta, di rilasciargli regolarmente l'attestato di carenza dei beni, non può più essere ammesso ora, dopo il tempo trascorso, al beneficio dell'art. 149, nel senso che possa domandare semplicemente il proseguimento dell'esecuzione entro sei mesi dopo che avrà ricevuto l'attestato suddetto. Se ciò si ammettesse, si avrebbe anche qui una prolungazione dei termini legali per più di un anno per opera esclusiva del creditore, nel mentre l'intenzione dell'art. 149 è di esigere esso pure che l'attestato di carenza di beni venga rilasciato subito dopo chiusa la procedura di realizzazione, od a breve distanza dalla medesima. Per questi motivi, la Camera di esecuzione e fallimento pronuncia: Il ricorso di Lessi Zefferino è respinto. 27. Sentenza del 23 marzo 1899 nella causa Banca Popolare Ticinese. Pignorabilità di beni indivisi, non ancora accertati. Obbligo delle Autorità cantonali di vigilanza di stabilire il modo di realizzazione (art. 132 della L. E. e F.) 1. Con precetto esecutivo del 11 maggio 1898 la Banca Popolare Ticinese chiedeva al sig. Oscar Strauss la somma di 3600 fr. ed accessori. Al precetto non venne fatta opposizione, per cui, il 23 luglio successivo, l'avv. A. Gianatelli, quale rappresentante della Banca suddetta, domandava all'Uf- und Konkurskammer. No 27. 155 ficio di Locarno di procedere all'opposizione della quota parte di eredità materna del debitore, quota che si affermava trovarsi presso il padre di quest'ultimo, sig. Adolfo Strauss in Muralto. L'Ufficiale avvertiva il 25 luglio il sig. notaio A. Buetti, quale rappresentante del debitore, che il 25 di quel mese sarebbe proceduto, nel proprio ufficio in Locarno, al pignoramento, ed il giorno previsto fu eretto

l'atto di pignoro nel quale come oggetto pignorato e indicata esclusivamente la quota parte di eredità materna del debitore, senza che sia precisato né l'importo, né in quale genere di beni (titoli, beni mobili od immobili) consista la detta eredità. Del pignoramento fu poi data comunicazione al padre Adolfo Strauss ed al notaio Buetti, i quali non fecero alcuna opposizione. In seguito avendo l'Avvocato Gianatelli chiesto la realizzazione del pegno, l'Ufficio trasmise gli atti alla Presidenza del Tribunale di Locarno perché stabilisse il modo in cui la realizzazione dovesse avvenire; la Presidenza, uditi gli interessati, ordinava all'Ufficio di procedere in via di pubblico incanto alla vendita della quota ereditaria pignorata. Se non che il padre del debitore, il Sig. Adolfo Strauss, ricorse contro tale provvedimento all'Autorità superiore cantonale di vigilanza, ottenendo in data dell'8 febb. un decreto col quale l'ordine di procedere all'incanto, impartito dalla Presidenza del Tribunale di Locarno, veniva annullato. Questo decreto dell'Autorità superiore di vigilanza, dal quale l'Avvocato Gianatelli si aggrava attualmente al Tribunale federale, si fonda essenzialmente sull'impossibilità di dar seguito all'ordine presidenziale e sull'impossibilità di raggiungere coll'incanto lo scopo voluto dalla legge, cioè l'aggiudicazione e realizzazione del bene pignorato. Infatti, osserva l'Autorità di vigilanza, col pignoramento non venne appreso materialmente nessun bene; l'ufficiale non può quindi sapere se la procedura da seguirsi sia quella relativa alla realizzazione degli immobili, o di beni mobili. Non esistendo la stima dell'ente oppignorato ed essendo impossibile che si faccia, l'ufficiale è costituito nella materiale impossibilità di aprire l'asta, occorrendo per tale apertura di stabilire un prezzo, e segna-

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.